

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI, RIGHI

Presentata il 21 giugno 1990

**Nuove norme in materia di qualità dell'aria nonché di
smaltimento dei rifiuti industriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio costituiscono materia legislativa relativamente recente, che ha conosciuto un'accelerazione improvvisa negli ultimi anni in ragione ed in risposta a dimostrate emergenze.

Purtroppo, nelle attività parlamentari e legislative, alle urgenze si accompagnano spesso approssimazioni e lacunosità delle norme, che di certo non giovano alle possibilità di applicazione delle stesse. La corsa alla promulgazione di atti volti a recepire la domanda di tutela ambientale espressa da larghi strati della società ha condotto alcune volte alla formulazione di dettati legislativi che mal si attengono alle realtà produttive del no-

stro Paese. Accanto a provvedimenti certamente innovativi ed efficaci in virtù di una precisa taratura sulla reale situazione dell'inquinamento e sulle sue cause, nonché chiari negli intendimenti e nelle formulazioni, ve ne sono altri che, pur ispirandosi a giusti concetti ecologici, hanno generato incertezze ed incomprensioni soprattutto da parte delle categorie produttive che sono tenute ad applicarli.

Vi sono casi in cui non vengono individuati con certezza i soggetti tenuti ad assumere comportamenti previsti da alcune norme; altri per i quali devono essere presentate complesse procedure di tipo amministrativo la cui compilazione non è affrontabile sulla base di una ragionevole competenza in materia ambien-

tale; altri ancora in cui viene concesso un periodo di tempo troppo breve prima della scadenza dei termini previsti dalle disposizioni vigenti affinché si possano dotare gli impianti e i processi produttivi delle migliori tecnologie attualmente disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Grande senso di disagio, unito ad oggettive difficoltà di adempimento, sono stati causati dal complesso delle norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera e dagli obblighi previsti nell'ambito dell'istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali, soprattutto nell'ambito dell'impresa di tipo artigiano.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di alcune sostanze provenienti da lavorazioni industriali, allo scopo di assicurare una completa rispondenza da parte delle categorie interessate al provvedimento, la presente proposta di legge prevede un differimento dei termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni e dei relativi progetti di adeguamento (articolo 1). Ciò risulta tanto più necessario e doveroso in quanto le aziende interessate, di piccola dimensione, notoriamente prive, fino ad oggi, di una struttura tecnico-amministrativa adeguata al fine di determinare scientificamente il grado di emissioni inquinanti, peraltro, nella maggior parte dei casi, di lievissima entità, devono essere messe in condizione di presentare appropriate relazioni tecniche concernenti la natura delle emissioni e le relative tecnologie di prevenzione, in piena conformità con le disposizioni di legge.

Per quanto concerne i progetti di adeguamento, considerato che nella maggior parte dei casi le regioni non hanno ancora stabilito le prescrizioni sui tempi e sui modi di adeguamento delle emissioni, come previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, risulta indispensabile prevedere, come inteso dal comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta, la fissazione dei

relativi termini di presentazione successivamente all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si dovranno stabilire le linee guida di contenimento, i valori minimi e massimi di emissione, i metodi analitici e le migliori tecnologie utilizzabili. La fissazione dei termini entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto appare congrua al fine di consentire il rispetto puntuale degli adempimenti in questione.

L'articolo 2 della proposta è mirato a conferire certezza alla previsione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, in merito alla determinazione, con apposito elenco, delle attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, esonerando le imprese che esercitano tali attività dagli obblighi di presentare domande di autorizzazione e progetti di adeguamento ma imponendo alle stesse di autocertificare, sotto la propria responsabilità, l'appartenenza a detto elenco.

Una tale dichiarazione consente all'impresa che genera emissioni che per qualità e quantità possono essere considerate di scarso significato relativamente all'inquinamento atmosferico, di non produrre complesse, onerose quanto inutili documentazioni, ma, nel tempo stesso, pone in grado l'ente competente al controllo dello stato di attuazione delle norme per la tutela ambientale di disporre di una certificazione recante tutti i dati utili al controllo stesso per i fini previsti.

Per quanto riguarda l'istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali vengono proposti quattro articoli: il primo (articolo 3) ha lo scopo di individuare in via definitiva quali siano i soggetti esclusi dall'obbligo di denuncia al catasto, interpretando il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; il secondo (articolo 4) è volto ad ottenere, a causa delle già citate difficoltà di interpretazione e recepimento, una proroga dei termini di legge relativi alla data di presentazione delle denunce di cui trattasi; il terzo articolo (articolo 5) ori-

gina dalla necessità di disporre della modulistica necessaria alla presentazione delle denunce entro un periodo di tempo congruo prima della scadenza dei termini, al fine di preparare e presentare le denunce al catasto in maniera corretta. Per far ciò è indispensabile assicurare ai soggetti tenuti all'obbligo di denuncia o loro rappresentanti ed associazioni che ne curano gli adempimenti, che tale modulistica non possa essere modificata succes-

sivamente alla scadenza dei termini (28 febbraio) dell'anno solare oggetto delle denunce medesime.

L'ultimo articolo (articolo 6) è volto a prevedere, analogamente ad altri atti che implicano la presentazione di denunce, secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni di tipo amministrativo qualora si verificassero ritardi minimi nelle presentazioni delle denunce stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative a tutti gli impianti previsti al punto V, n. 24), dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989, devono essere presentate entro il 31 luglio 1991.

2. I relativi progetti di adeguamento devono essere presentati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in conformità alle competenze attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

ART. 2.

1. Con il decreto, da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere determinate, con apposito elenco, le attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo rispetto alle indicazioni previste al comma 1 dell'articolo 2 del decreto medesimo.

2. Le imprese che esercitano le attività previste dall'elenco di cui al comma 1, sono esonerate dall'obbligo di presentare la domanda di autorizzazione e il relativo progetto di adeguamento. Dette imprese sono tenute a presentare alla regione o alla provincia autonoma competente una dichiarazione attestante l'esercizio delle attività rientranti nell'elenco medesimo.

ART. 3.

1. È escluso dall'obbligo di denuncia, nonché da quello di tenuta dei registri di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, chiunque produca residui derivanti da attività agricole, artigiane, commerciali e di servizi, assimilabili ai rifiuti urbani, in quanto conferiti al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forza di apposito regolamento comunale, oppure in quanto la superficie dell'unità produttiva sia stata assoggettata a tassazione in occasione della iscrizione nei ruoli per il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani, o perché oggetto di apposita convenzione con il servizio pubblico medesimo o, comunque, perché ricompresi nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. È altresì escluso dagli obblighi suddetti chiunque produca residui prodotti, a far data dal 1° gennaio 1990, classificati quali materie prime secondarie dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990.

ART. 4.

1. Per le denunce relative ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 1989 il termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 31 ottobre 1990.

ART. 5.

1. Le modalità relative agli adempimenti formali e sostanziali previsti ai fini del sistema del catasto nazionale dei rifiuti speciali ed alle relative denunce da effettuare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, entro il 28 febbraio di ogni anno, non possono essere modificate da atti che siano pubblicati, anche da soggetti delegati, successivamente alla data del 28 febbraio dell'anno solare oggetto delle denunce medesime.

ART. 6.

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 3 che presentino la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 entro il decimo giorno successivo al termine di scadenza è applicata una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 100.000 secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni ».